

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

n. 8/2019

GIANFRANCO GAMBARDELLA

Verbale dell'udienza del 25/06/2020 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

È presente per il proponente l'Avv. Sergio Brunese nonché l'OCC in persona della dott.ssa Olga Orecchio con il dott. Stefano Botta.

Il proponente preliminarmente precisa di aver avuto la disponibilità come liquidatrice della dott.ssa Flora Romano (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui ad art. 28 L.F) senza oneri economici per la procedura. Dichiara altresì di aver depositato attestazione integrativa OCC per le modifiche giù in precedenza operate dopo la messa a disposizione della somma da parte del padre del proponente ed evidenzia che l'indicazione del liquidatore non comporta modifiche economiche al piano.

La dott.ssa Orecchio conferma tale circostanza e rappresenta che il forte indebitamento verso l'erario non troverebbe alcuna soddisfazione nei restanti beni facenti parte del patrimonio del debitore sottoposto a liquidazione esclusivamente per il solo posto auto stimato in € 5.000,00 non avendo altri beni mobili o immobili suscettibili di aggressione. L'apporto economico di € 150.000,00 da parte del suo genitore, costituisce un contributo destinato viceversa ad essere perduto in una alternativa liquidatoria ordinaria e risulta attualmente vincolato all'apertura della presente procedura.

Il GD rilevato che appaiono soddisfatti i requisiti ex art. 14 ter e che non sussistono atti di frode certificati negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione, nomina liquidatore la dott.ssa Flora Romano senza oneri economici per la procedura; dispone che fino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Dispone che la domanda ed il relativo decreto sia comunicata a tutti i creditori e pubblicata sul sito del Tribunale oscurando eventuali dati sensibili su indicazione dell'OCC. Ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei registri immobiliari. Ordina il rilascio in favore del liquidatore del posto auto oggetto di liquidazione. Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter lett. b) in misura pari ad € 2.000,00 occorrente per il sostentamento suo e del relativo nucleo familiare per i tempi indicati nel relativo

programma di liquidazione così come asseverato. Si comunichi al debitore ed al liquidatore nonché ad ogni altro creditore interessato come già in premessa specificato.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa